

NOTIZIARIO

VI CONGRESSO INTERNAZIONALE DEI GIUDICI MINORILI

Dal 26 al 29 settembre 1962 si è svolto a Napoli, nelle sale del Palazzo Reale, il VI Congresso internazionale dei giudici minorili promosso dalla Associazione internazionale dei giudici minorili ed organizzato dal Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale.

Al Congresso, che si è svolto sotto la presidenza di S. E. l'on. prof. Giovanni Leone, presidente della Camera dei Deputati ed al quale è intervenuto S. E. il sen. prof. Giacinto Bosco, ministro di Grazia e Giustizia e S. E. Michele De Pietro, vice presidente del Consiglio Superiore della Magistratura e presidente del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, hanno partecipato studiosi di 25 paesi.

Il tema che era oggetto del congresso: *Il magistrato minorile, la sua formazione e i suoi collaboratori*, si è a sua volta articolato in tre sottotemi.

Sul primo sottotema che riguardava *I rapporti tra il magistrato e l'assistente sociale* è stato relatore generale David Reifen, giudice del Tribunale per i minorenni di Tel Aviv; autori delle relazioni particolari, presentate prima dell'inizio dei lavori, sono stati: rev. Marc Le Cavalier, presidente dell'Associazione canadese dei cappellani delle prigioni e dei centri di rieducazione (Canada); Francesco Padoin procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze (Italia); Frank Dawtry, segretario generale dell'Associazione nazionale dei Probation Officers di Londra (Inghilterra).

Sul secondo sottotema, che riguardava *I rapporti tra il magistrato e l'educatore*, è stato relatore generale K. Vodopivec, direttore dell'Istituto di criminologia di Lubiana; autori delle relazioni particolari sono stati: Gaston Schaber, professore di psicologia presso l'Istituto pedagogico di Lussemburgo (Lussemburgo); Franz Honischmid, giudice del Tribunale per i minorenni di Vienna (Austria); Halina Zabrodska, presidente del Tribunale per i minorenni di Varsavia (Polonia).

Sul terzo sottotema, che riguardava *I rapporti tra il magistrato e il medico*, è stato relatore generale Maurice Veillard, presidente del Tribunale per i minorenni di Losanna; autori delle relazioni particolari sono stati Mario Bertoni, supervisore psichiatrico del Tribunale per i minorenni di Porto Alegre (Brasile); E. Radaody Ralarosy, giudice del Tribunale per i minorenni di Tananarive (Madagascar); K. Erik Granath, direttore del Child Welfare Board di Stoccolma (Svezia); William Dienstein professore di sociologia e criminologia di Fresno (California, Stati Uniti d'America).

Alle relazioni generali sono seguiti proficui interventi nel dibattito, sia da parte di congressisti, sia da parte di relatori particolari, che hanno messo in luce e chiarito quei punti che nel corso della discussione si erano venuti mostrando di particolare interesse.

In tal modo, in relazione al primo dei sottotemi trattati, gli studiosi convenuti hanno cercato di stabilire in quale momento e col verificarsi di quali condizioni nel corso dell'assistenza psicologico-sociale, sia opportuno che intervenga con provvedimenti specifici il giudice.

A proposito del secondo sottotema che come si è detto aveva per oggetto i rapporti tra il magistrato e l'educatore, il dibattito si è indirizzato verso la ricerca dei limiti e

dei compiti dell'uno e dell'altro organo nell'opera di prevenzione e repressione della delinquenza minorile.

Infine a proposito dei rapporti tra il magistero ed il medico, la discussione ha messo in evidenza la necessità di precisare i limiti dei compiti rispettivamente del medico-psichiatra o addirittura dell'équipe medico-psico-pedagogica e del giudice nel trattamento dopo la decisione.

Al termine della discussione il Congresso ha approvato la mozione conclusiva, presentata dai relatori, nella quale, premesso che il termine « giudice minorile » viene assunto in essa mozione, per indicare ogni autorità destinata a dare provvedimenti in materia di minori, secondo i limiti di età stabiliti e alla legislazione dei diversi paesi, si dichiara:

1) che il Tribunale per i minorenni deve provvedere su basi legali al fine di ottenere l'adattamento sociale dei minori, applicando misure di varie forme;

2) che per il raggiungimento di questo fine è necessaria la collaborazione di esperti e tecnici qualificati;

3) che, restando ad ogni modo indubbiamente la responsabilità della decisione nelle mani del giudice, è raccomandabile che si scelgano magistrati minorili con particolare selezione;

4) che i giudici minorili devono costituire nell'ambito dell'organizzazione giudiziaria un organo fornito di particolare autonomia e che si deve dar corso ad un corpo di leggi speciali in materia minorile;

5) che nel campo della prevenzione in relazione alla delinquenza minorile e al disadattamento dei minori, è essenziale che i servizi sociali siano il più possibile dotati di mezzi adeguati;

6) che, tenendo presente come l'obiettivo delle Corti giovanili sia di assicurare gli scopi di difesa sociale anche per l'attuazione dei punti sopra affermati, si deve rivolgere un caloroso appello a tutti i governi e a tutti i pubblici poteri per acquisire tutti gli strumenti e i mezzi atti a consentire ai giudici minorili il più largo e consapevole esercizio delle loro funzioni.